PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

21.10.2005 PE 364.770v01-00

EMENDAMENTI 10-14

Progetto di relazione **(PE 362.848v01-00)**
di Bogusław Sonik
Iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini

Iniziativa (14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento presentato da Fausto Correia e Rosa Díez González

Emendamento 10
Considerando 4 bis (nuovo)

4 bis. considerando che la proposta di decisione quadro si riferisce unicamente al divieto di esercitare attività professionali che comportino la responsabilità sopra i fanciulli sorvolando su altre misure di carattere essenzialmente civile, come quelle riguardanti l'inibizione della patria potestà, già previste in taluni Stati membri, per cui si rende necessario l'automatico riconoscimento delle stesse e si sollecita pertanto il rilascio di un certificato parallelo la cui base giuridica sia la lettera a) dell'articolo 65 del Trattato istitutivo della Comunità europea, stante la netta interferenza fra problemi di cooperazione giudiziaria in materia penale ed in materia civile.

Or. pt

Iniziativa del Regno del Belgio

Testo del Regno del Belgio	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Fausto Correia e Rosa Díez González

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente decisione quadro si applica ***ai reati di cui agli articoli 2, 3 e 4*** della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.	1. La presente decisione quadro si applica ***ai divieti emanati a norma del 3° comma dell'articolo 5*** della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

Or. pt

Motivazione

A fini di chiarezza occorre modificare sin d'ora la formulazione del 1° e 2° comma dell'articolo 1 nella misura in cui l'iniziativa di cui trattasi non si riferisce alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della Decisione quadro bensì a misure adottate a norma dell'articolo 5 della stessa non correlandosi alla condanna penale per siffatte infrazioni bensì a quelle che appaiono essere sanzioni accessorie che configurano veri e propri divieti (de non facere e non costrizioni che si configurano in obblighi de patere.)

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 12
Articolo 2, lettera c)

c) "divieto": il divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali attinenti alla cura dei bambini, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, risultante da una condanna per un reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1;	c) "divieto": il divieto di esercitare, in via temporanea o permanente, attività professionali ***o attività economiche quale persona giuridica*** attinenti alla cura dei bambini, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 ***e all'articolo 7 paragrafo 1*** della decisione quadro GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, risultante da una condanna per un reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

Or. sv

Motivazione

Dal testo legislativo si deve chiaramente evincere che esso riguarda anche il divieto per persone condannate di esercitare attività economiche che coinvolgano fanciulli.

Emendamento presentato da Stavros Lambrinidis

Emendamento 13
Articolo 5

Qualora, nel contesto dell'applicazione della presente decisione quadro, siano richieste al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, informazioni su un cittadino di un altro Stato membro, una richiesta è sistematicamente presentata all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadino.	Qualora, nel contesto dell'applicazione della presente decisione quadro, siano richieste al casellario giudiziario di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, informazioni su un cittadino ***o una persona residente in*** un altro Stato membro, una richiesta è sistematicamente presentata all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadino ***o in cui è stata residente.***

Or. en

Motivazione

L'articolo 5 della decisione-quadro che viene proposta è lacunoso per quanto riguarda i cittadini extracomunitari che possono comunque risiedere nell'UE.

Emendamento presentato da Fausto Correia e Rosa Díez González

Emendamento 14
Articolo 9, paragrafo 1

Non riguarda la versione italiana